



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-117

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualità di direttore di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PREVIO ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2020, PER IL PERIODO 1.1.2020 – 30.6.2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.857,02 ONERI COMPRESI, CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.12.2021 (CIG 81289730BC)

Adottata il 13/12/2019
Esecutiva dal 22/12/2019

13/12/2019	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-117

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PREVIO ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2020, PER IL PERIODO 1.1.2020 – 30.6.2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.857,02 ONERI COMPRESI, CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.12.2021 (CIG 81289730BC)

IL DIRETTORE

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l'art. 26 comma 6;
- la L. 123/2007;
- la L. 488/1999 ed in particolare l'art. 26;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D. Lgs n° 50/2016, in particolare l'art. 36 "Contratti sotto soglia", e la Linea guida ANAC n. 4/2016;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018;
- la DCC n. 7 del 24.01.2019 che approva i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione G.C. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova è l'Ente responsabile dell'organizzazione di numerosi eventi fieristici sul territorio comunale, come peraltro elencato in apposito calendario programmatico predisposto annualmente dalla Direzione Sviluppo del Commercio;
- si ritiene opportuno adottare adeguate misure di sicurezza, sulla base delle indicazioni ministeriali in tema di "safety e security" e, in particolare, avvalersi del supporto di addetti qualificati alla sicurezza e gestione dell'emergenza, tale da consentire uno svolgimento sicuro dell'attività fieristica;
- che il servizio di che trattasi non è acquisibile tramite Convenzioni Consip, come da verifica effettuata sul portale <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>;
- che è attivo sul MePA di Consip il bando pertinente utilizzabile per il servizio in oggetto;

Considerato:

- che appare pertanto necessario, ai fini dell'individuazione del predetto operatore, pubblicare sulla piattaforma MePA di Consip apposita Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta a tutti gli operatori, compresi pure quelli che, pur non essendo ancora abilitati allo specifico bando, avendo nell'oggetto sociale la tipologia del servizio in oggetto, possono abilitarsi e quindi presentare offerta, al fine di rispettare pienamente i principi previsti dal Codice e dalle Linee Guida n. 4/2016;
- che sulla base degli stanziamenti attualmente disponibili a Bilancio, per il suddetto servizio di safety nell'ambito delle fiere comunali 2020, con decorrenza presumibilmente dall'01/01/2020 al 30/06/2020, il valore complessivo a base di gara - quantificato a misura sulla base delle necessità previste per ogni evento fieristico come da calendario contenuto nelle Condizioni Particolari di Servizio allegate al presente provvedimento quale parte integrante - sia pari ad Euro 29.391,00, il tutto oltre Iva 22%;
- che sulla base del citato calendario delle fiere comunali previste per il 2020, presumibilmente confermato anche nel 2021, è opportuno prevedere eventuale opzione di rinnovo alle medesime condizioni di aggiudicazione fino al 31/12/2021, per un valore massimo stimato dell'appalto pari a euro 103.038,00 per il biennio 2020-2021;
- che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno disciplinate dal citato documento "Condizioni particolari del servizio";
- che l'assegnazione debba essere effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 (Codice);
- che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

Su conforme proposta del RUP Rosanna Marina, funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio, che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Vista la relazione del RUP in data 10.12.2019, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, del Codice e allegata al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- è stato individuato quale RUP la Sig.ra Rosanna Marina, funzionario TPO Responsabile dell'Ufficio Occupazione suolo pubblico della Direzione Sviluppo del Commercio;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., nonché, in caso di procedure di gara, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

Dato infine atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una Richiesta di Offerta (RdO) aperta sulla piattaforma MePA di Consip, preordinata all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 (Codice), del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali 2020, con decorrenza presumibilmente dall'01/01/2020 al 30/06/2020, del valore complessivo presunto, quantificato a misura, di Euro 29.391,00 il tutto oltre Iva 22%, con eventuale opzione di rinnovo alle medesime condizioni di aggiudicazione fino al 31/12/2021, per un valore complessivo stimato dell'appalto pari a euro 103.038,00 per il biennio 2020-2021;
- 2) di approvare che predetta procedura venga disciplinata dalle "Condizioni particolari di servizio", allegate quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di approvare, altresì, che l'assegnazione dell'appalto in oggetto venga effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, secondo il criterio del minor prezzo;
- 4) di approvare inoltre che l'aggiudicazione possa avvenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
- 5) di dare atto che non sussistono convenzioni CONSIP applicabili all'acquisto del servizio di cui al presente provvedimento;
- 6) di prenotare per la citata procedura di gara su MePA l'importo complessivo di euro 35.857,02 (Iva 22% inclusa) sul Bilancio 2020, al capitolo 51019 "Acquisizione di servizi – area istituzionale", c.d.c. 3830.629, P.d.C. 1.3.2.99.999 (altri servizi diversi N.A.C.) (**IMP 2020/1211**);
- 7) di dare atto che l'impegno di cui al punto 6) è stato assunto ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di impegnare in area istituzionale, in considerazione del valore complessivo stimato dell'appalto, l'importo di Euro 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

(C.B. 54181), ai sensi della sua Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, al Capitolo 51019 “Acquisizione di servizi – area istituzionale” su Bilancio 2019, c.d.c. 3830.629, P.d.C. 1.3.2.99.999 (altri servizi diversi N.A.C.) (**IMP 2019/15115**);

- 9) di dare atto che l’impegno di cui al punto 8) è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del Codice;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso

Il Dirigente
Dott.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-117
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PREVIO ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2020, PER IL PERIODO 1.1.2020 – 30.6.2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.857,02 ONERI COMPRESI, CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.12.2021 (CIG 81289730BC)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

**RdO APERTA SUL MEPA, PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2020.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

CIG: 81289730BC

ALLEGATI

Relazione del RUP

DGUE

Dichiarazioni integrative al DGUE

Offerta economica costi manodopera

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Civica Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che si terranno nel corso del 2020, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) in data 18 luglio 2018, avente ad oggetto: *modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche-Direttiva*, reperibile al link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_safety_security_septiescon_linee.pdf

Il servizio richiesto dovrà essere garantito attraverso la **presenza giornaliera di operatori addetti alla sicurezza e di coordinatori**. Il servizio dovrà essere prestato all'interno degli spazi allestiti in occasione di ciascuna manifestazione, secondo quanto indicata volta per volta dal personale del Comune di Genova.

Il servizio in oggetto avrà durata dal giorno 1.1.2020 al giorno 30.06.2020 inclusi secondo quanto stabilito nella successiva tabella riepilogativa (tabella 1) e, in ogni caso, sino all'avvenuto espletamento delle manifestazioni fieristiche elencate. Il servizio, qualora la Civica Amministrazione ne valuti l'opportunità, potrà essere oggetto di opzione di rinnovo - alle medesime condizioni di aggiudicazione - fino al 31.12.2021 (a copertura delle ulteriori manifestazioni fieristiche 2020 di cui alla tabella 2 e dell'intero calendario fieristico 2021, qualora confermato).

Tabella 1

FIERA	AGENTI	COORDINATORI	ORARIO
S. AGATA	15	1	07.00-21.00
S. GIUSEPPE	6	1	07.00-21.00
DELL'ANGELO	2	1	07.00-21.00
S. ZITA	6	1	07.00-21.00
S. SALVATORE	2	1	07.00-21.00
MAGGIO	1	1	07.00-21.00
S. RITA	1	1	07.00-21.00
STRUPPA	1	1	07.00-21.00
S. ANTONIO	4	1	07.00-21.00
S. PIETRO FOCE SABATO	30	2	07.00-24.00
S. PIETRO FOCE DOMENICA	30	2	07.00-24.00

Tabella 2

S. PIETRO PRA'	2	1	07.00-23.00
DEL MARE	4	1	07.00-23.00
PONTEDECIMO	1	1	07.00-21.00
SS. COSMA E DAMIANO	2	1	07.00-21.00
CORNIGLIANO	1	1	07.00-20.00
S. CARLO	1	1	07.00-20.00



COMUNE DI GENOVA

S. CARLINO	2	1	07.00-20.00
FIERA DI NATALE ¹	2	1	07.00-20.00

Il personale della ditta aggiudicatrice dovrà:

- Rilevare – ove richiesto dalla Direzione - la presenza degli operatori e l'apertura dei banchi loro assegnati comunicando le risultanze all'ufficio competente, all'indirizzo mail commerfiera@comune.genova.it;
- Presidiare tutta l'area interessata dalla manifestazione fieristica secondo gli orari stabiliti all'art. 5, affiancando l'eventuale personale volontario a presidio della manifestazione, seguendo le istruzioni del coordinatore. Il fornitore dovrà inoltre garantire, attraverso il coordinatore, supporto tecnico alla redazione del piano di emergenza predisposto ai sensi della vigente normativa dal responsabile dell'organizzazione degli eventi sopra richiamati;
- Verificare che le uscite ed i corridoi interni siano liberi da ingombri di qualsiasi tipo e che non vi siano eventuali ostacoli pericolosi alla libera circolazione del pubblico;
- Segnalare all'ufficio competente eventuali abusi riguardo ad occupazioni oltre i posteggi assegnati, aperture non previste, utilizzo di bombole di gas per operazioni di cucina ove non consentito.

Il fornitore dovrà inoltre garantire l'utilizzo di apparecchiature sonore idonee (tipo megafoni), conta persone, eventuale segnaletica di emergenza.

Il Comune fornirà, previa richiesta via mail a rmarina@comune.genova.it le planimetrie delle aree oggetto delle manifestazioni fieristiche. Il Comune fornirà altresì copia del piano di emergenza ed evacuazione delle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del DLgs 50/2016 (Codice) gli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio per complessivi 6 mesi, con decorrenza 01.01.2020, sono quantificati come segue:

Importo a base di gara: euro 29.391,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00

Contributo ANAC: euro 30,00

Si specifica, ai sensi dell'art. 51 del Codice, che non è possibile la suddivisione dell'appalto in più lotti.

DUVRI

Si evidenzia che la C.A., trattandosi di un appalto non soggetto a rischi da interferenze, ritiene di non dover redigere, insieme alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

¹ Dal 30.11.2020 al 24.12.2020, salvo proroghe.



COMUNE DI GENOVA

Funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio – Rosanna Marina, rmarina@comune.genova.it, tel. 0105573861.

CIG: 81289730BC

Prestazione principale CPV: 75242100-5.

CODICE NUTS ITC33-COMUNE DI GENOVA

Art. 2 – Valore del servizio

E' stato stimato un valore orario per unità di personale pari ad euro 16,50 oltre IVA per gli addetti alla sicurezza ed euro 19,50 oltre IVA per la figura di coordinatore. Per il servizio in oggetto, con durata 1.1.2020 – 30.6.2020, è stato pertanto stimato un valore a base di gara pari a **euro 29.391,00 al netto di Iva**. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, da intendersi a misura e non a corpo, comprensivo delle opzioni di rinnovo fino al 31.12.2021, è pari ad **euro 103.038,00 al netto di IVA**.

Art. 3 – Importo e durata del contratto

L'offerta economica complessiva sul totale degli interventi, da intendersi a misura e non a corpo, dovrà essere formulata mediante indicazione di una percentuale di sconto rispetto al prezzo base complessivo sopra indicato.

Il contratto avrà durata pari a **mesi 6 (sei)**, a decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 19 del D.M. 49/2018. Il servizio potrà essere oggetto di **opzione** di rinnovo, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al termine massimo del 31.12.2021.

NB - Attesa l'urgenza di provvedere, in ragione di esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica, si potrà dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, iscritti ed abilitati, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, al MePA, messo a disposizione da CONSIP SpA, secondo le prescrizioni del "*Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.*", Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di servizi al MePA- allegato tecnico 7- "servizi di vigilanza ed accoglienza".

È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in forma aggregata, attraverso Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari, GEIE, ovvero aggregazioni di imprese, anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli operatori economici per conto dei quali il fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.



COMUNE DI GENOVA

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti, www.acquistinretepa.it, nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente documento.

Requisiti necessari per poter concorrere alla presente procedura tramite RdO sul MePA:

-di ordine generale: si rinvia a quanto previsto dal predetto Capitolato d'oneri per l'abilitazione al MePA.

- di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3, del Codice):

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura;

- iscrizione all'elenco prefettizio ai sensi del DM 6 ottobre 2009 del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.

Gli operatori che presteranno servizio dovranno essere necessariamente addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi adeguato livello ai sensi del DM 10/03/1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

2. Il concorrente, singolo od associato, deve essere altresì in possesso delle seguenti capacità:

-economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del Codice)

E' richiesto un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

-tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6) del Codice)

Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari dei servizi stessi, di importo complessivo almeno pari almeno a quello oggetto dell'affidamento.

I servizi rilevanti ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale in argomento debbono essere stati resi per altre Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e irrogate penali. Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato attraverso il MODELLO DGUE. Detto Modello, che si fornisce agli operatori economici, dovrà essere debitamente compilato per le parti di competenza e per quanto relativo al presente affidamento.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, le capacità di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere possedute dal soggetto nel suo insieme, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, trova applicazione il primo comma dell'art. 47, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.c), è ammesso quanto previsto dal comma 2 dell'art. 47 del Codice.



COMUNE DI GENOVA

Tutti i requisiti di partecipazione, di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, saranno dichiarati, in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente- dovranno essere documentati, in conformità alla normativa vigente, in caso di aggiudicazione.

Ogni dichiarazione è comunque passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Art. 5 – Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) DEPOSITO IN DENARO O ASSEGNO CIRCOLARE
conto corrente n.101771761 - ABI 02008 – CAB 01459 – CIN X presso Unicredit S.p.A.
GENOVA TESORERIA COMUNALE Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova 2 –
- b) BONIFICO BANCARIO Iban IT72X0200801459000101771761
- c) POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-ti/Intermediari_non_abilitati.pdf legittima-
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;



COMUNE DI GENOVA

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- 4) avere validità per almeno **180 giorni**;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



COMUNE DI GENOVA

Art. 6 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel DGUE.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché compilare e produrre il "MODULO AUSILIARIA".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

Art. 7 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



COMUNE DI GENOVA

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Art. 8 – Subappalto

È ammesso il subappalto, nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni dell'art. 105 del Codice. Qualora il concorrente intende avvalersi del subappalto, all'atto dell'offerta deve indicare i servizi o parte degli stessi che intende subappaltare. L'eventuale subappaltatore deve rispettare i requisiti richiesti dal precedente art. 8.

L'esecuzione del servizio / in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 9 – Sopralluogo

Dovrà essere effettuato sopralluogo nei giorni precedenti le singole manifestazioni. Il sopralluogo potrà essere concordato contattando gli Uffici competenti della Direzione Sviluppo del Commercio, tel. 0105573861 mail: rmarina@comune.genova.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da dipendente dell'operatore economico concorrente munito di atto di delega scritta, ovvero da soggetto diverso, purché munito di procura notarile. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, GEIE, aggregazione di imprese di rete e/o consorzi non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara da:

- Tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi;
- Da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Dal direttore tecnico di un'impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Dal dipendente di un'impresa del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento.

Art. 10 – Modalità di aggiudicazione



COMUNE DI GENOVA

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 - Codice dei contratti pubblici (di seguito, Codice), previa RdO aperta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del Codice. La presente lettera di invito/condizioni particolari di contratto integra e contestualizza le prescrizioni del Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di servizi al MePA- allegato tecnico 7- "servizi di vigilanza ed accoglienza".

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante con i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio.

L'appalto è interamente finanziato con mezzi propri di Bilancio.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Art. 11 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, una volta identificata la prima offerta valida, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO, utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del MePA.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all'Aggiudicatario, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla Stazione Appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



COMUNE DI GENOVA

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi in oggetto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. L'appaltatore sarà inoltre tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titoli, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165".

Art. 12 - Obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi propedeutici alla stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine perentorio di **dieci giorni** dal ricevimento, a mezzo PEC, della relativa richiesta.

A.2 - Obblighi di tipo prestazionale

a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dalla Ditta di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 12 per quanto concerne il servizio di reperibilità;

b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;

d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;

e) ottemperare agli obblighi di tutela della *privacy*, quali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché di riservatezza;

f) ottemperare all'obbligo di cura e custodia dei locali, come previsto anche al successivo art. 15.

A.3 - Obblighi di comunicazione

L'Aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;

b) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;

c) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.



COMUNE DI GENOVA

Art. 13 – Sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l’esecuzione del contratto

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

B) - Referenti alla sicurezza

L 'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 14 - Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell'Aggiudicatario

Tutte le operazioni inerenti i servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d’arte da personale con formazione, e qualificazione professionale e numericamente adeguati al corretto svolgimento del servizio.

Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la eventuale dotazione antinfortunistica, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale della Ditta, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, istruendolo sul corretto utilizzo delle stesse.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l’impiego e il posizionamento dell’idonea segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni

Gli operatori dovranno inoltre avere l’attenzione a non lasciare incustoditi nei locali attrezzature e o quant’altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga

La Ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nella struttura mercatale– determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc) presente nei locali oggetto del servizio, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite.

La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 15 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.



COMUNE DI GENOVA

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo adeguato rispetto al valore dell'appalto.

Art. 16 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal RUP, che riveste altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con i compiti e le funzioni proprie dell'art. 16 e ss. del D.M. 49/2018.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP/DEC e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

Art. 17 - Inadempienze e penalità

Nel caso in cui il RUP/DEC rilevasse ritardo nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penali, nella misura giornaliera dello **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni:

In caso di esecuzione parziale/inadeguata del servizio sarà applicata una penalità pari al **30% (trenta per cento)** del valore della prestazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre **3 (tre)** giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.



COMUNE DI GENOVA

Trascorso il termine di **3 (tre)** giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP/DEC procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi;
- la ditta invii al RUP/DEC controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, direttamente dall'importo delle relative fatture o dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o e o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Art. 18 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dalla C.A. e previamente comunicata all'aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 19 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro, nonché nel caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice e/o delle eventuali imprese subappaltatrici.



COMUNE DI GENOVA

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) qualora con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106, comma 1, lettere b), e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 20 - Anticipazione-Fatture, liquidazioni e pagamenti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.



COMUNE DI GENOVA

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, il pagamento dell'importo contrattuale avverrà con cadenza mensile parametrata rispetto alle somme già anticipate.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal RUP/DEC;

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa al pagamento e ne comporta la sospensione dei termini.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.



COMUNE DI GENOVA

In applicazione di quanto previsto dall'art.30, comma 5 bis, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, la Ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett.d) del Codice.

Se questa si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni danno dipendente da tale azione.

Art. 23 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 24 - Foro competente.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della LIGURIA, con sede in Via Fogliensi n. 2A –C.A.P. 16145 Genova. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.



COMUNE DI GENOVA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 25 - Oneri e spese

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

Art. 26 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto e dai relativi allegati, si fa rinvio:

- al D.Lgs. 18.04.2016 n.50-Codice dei contratti pubblici e al codice civile;
- al bando servizi CONSIP per l'abilitazione degli operatori economici al MePA, nonché alle relative condizioni generali di contratto, capitolato d'oneri servizi, regole del sistema di e-procurement, allegato 7 "Servizi di vigilanza ed accoglienza", ai Manuali d'uso per l'abilitazione degli operatori al MePA.

Art. 27 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalle presenti condizioni particolari di contratto.

IL DIRIGENTE
(dr. Gianluca BISSO)
documento firmato digitalmente